

“Il fumo di tabacco nei luoghi di lavoro”
***Il ruolo del medico competente nella promozione
della salute in azienda***

ISPESL

Roma, 22 Ottobre 2009

L'Organo di Vigilanza
**nella gestione della problematica del
fumo di tabacco nei luoghi di lavoro**

Angelo Sacco
Dirigente Medico del Lavoro
Azienda USL Roma D

Compiti delle ASL in materia di vigilanza

FUNZIONI DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA



- **accesso**
- **esame e verifica dei documenti**
- **disposizioni**

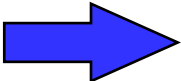
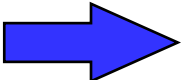
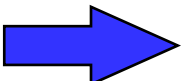
FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA



- **atti di polizia giudiziaria**

Compiti delle ASL in materia di vigilanza

FUNZIONI DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA

- **accesso**  ▪ **art. 8, DPR 520/55**
- **esame e verifica
dei documenti**  ▪ **art. 4, L. 628/61**
- **disposizioni**  ▪ **art. 10, DPR 520/55**

Compiti delle ASL in materia di vigilanza

FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

```
graph TD; A[FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA] --> B[attività preventive (prescrizione)]; A --> C[attività repressive];
```

attività preventive
(prescrizione)

attività repressive

- o sommarie informazioni
- o accertamenti urgenti sui luoghi e le cose
- o perquisizione
- o sequestro
- o rapporto all'AG

Attività di vigilanza in azienda può essere effettuata per

- Vigilanza programmata
- Esposto interno/esterno
- Infortuni sul lavoro
- Malattia professionale
- Monitoraggio regionale
- Segnalazione alla ASL da parte di altri Enti di controllo
- Notifiche alla ASL (494, deroghe ecc.)

L'ACCESSO IN AZIENDA

(art. 8, comma 2, DPR 520/55)

- ◉ obbligo di qualificarsi: documento personale di riconoscimento attestante la funzione dell'Ispettore del Lavoro (oggi **Tecnico della Prevenzione**)
- ◉ assenza di annuncio della visita
- ◉ informa della sua presenza il datore di lavoro o un suo rappresentante
- ◉ informa della sua presenza i lavoratori o i loro rappresentanti
- ◉ evita di spiegare i motivi specifici che sono alla base dell'ispezione

L'ESAME dei DOCUMENTI

(art. 4, L. 628/61)

- ◉ registro infortuni
- ◉ Impianto elettrico (Conform. Ig.46/90, DPR 462/01/02)
- ◉ Certificato Prev. Incendi, Certificazioni antincendio
- ◉ Centrale termica (46/90, denuncia Ispesl, DPR 412/93).
- ◉ Ascensore/montacarichi
- ◉ Registro manutenzione mezzi antincendio
- ◉ Schede di sicurezza materiali
- ◉ Apparecchi a pressione
- ◉ Valutazione rischi
- ◉

LA CONDUZIONE della VISITA

- ◉ i soggetti che partecipano al sopralluogo
- ◉ l'osservazione dei posti di lavoro
- ◉ la possibilità di raccogliere campioni e di sottoporre a visita medica il personale
- ◉ l'assunzione di informazioni

LA CONCLUSIONE della VISITA

- ◌ la valutazione dei fatti accertati
- ◌ la contestazione delle inosservanze
 - prescrizioni
 - disposizioni
- ◌ il verbale di ispezione

LE SANZIONI

- Sanzioni punite con l'arresto (novità del D.Lgs. 81/08)
- Sanzioni punite con l'arresto o con l'ammenda
- Sanzioni amministrative pecuniarie

L'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE

- il D.Lgs. 758/1994 introduce nell'area dei reati contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'istituto della **prescrizione**.

L'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE

- ◉ Il fine della disposizione legislativa è quello della eliminazione della contravvenzione accertata.
- ◉ La prescrizione è dunque un atto dovuto, compiuto nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, anche al fine di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze.

PRESCRIZIONE - definizione

**provvedimento impartito
dall'organo di vigilanza al
contravventore allo scopo di
eliminare la contravvenzione
accertata con fissazione di un
termine per la regolarizzazione**

L'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE

Caratterizzano la prescrizione:

- ⌚ il campo di applicazione
- ⌚ i titolari della potestà
- ⌚ i destinatari del provvedimento
- ⌚ la sua obbligatorietà
- ⌚ il termine di adempimento
- ⌚ il contenuto dell'atto
- ⌚ l'obbligo di riferire al P.M.
- ⌚ la verifica dell'adempimento

PRESCRIZIONE “INGIUSTA”

- Poiché la prescrizione è un atto emesso dall'organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p., è impossibile applicare - contro la prescrizione - le norme in materia di ricorsi amministrativi (sia in sede gerarchica che in sede giurisdizionale)

DISPOSIZIONE

- gli ispettori del lavoro possono emanare veri e propri **ordini amministrativi**, quali manifestazione della potestà di disposizione, conferita dall'art. 10 del DPR 520/55
- la potestà dispositiva non può essere esercitata in tema di contravvenzioni, giacché le disposizioni impartite dagli ispettori in tema di sicurezza e igiene sul lavoro, operano al di fuori della materia contravvenzionale

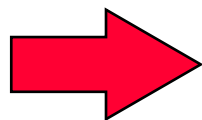
DISPOSIZIONE

- *l'inosservanza delle disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro è punita dall'art. 11 del D.Lgs. 758/94 con l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a L. 800.000*

DISPOSIZIONE “INGIUSTA”

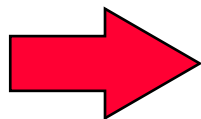
RICORSO GERARCHICO entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento

atti delle USL



al Presidente della
Giunta Regionale

atti dell'Isp. del
Lavoro

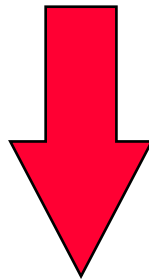


al Ministro del Lavoro

Qualora l'organo adito non provveda ad emettere la decisione entro 90 giorni dal ricorso, potrà essere proposta impugnativa al TAR

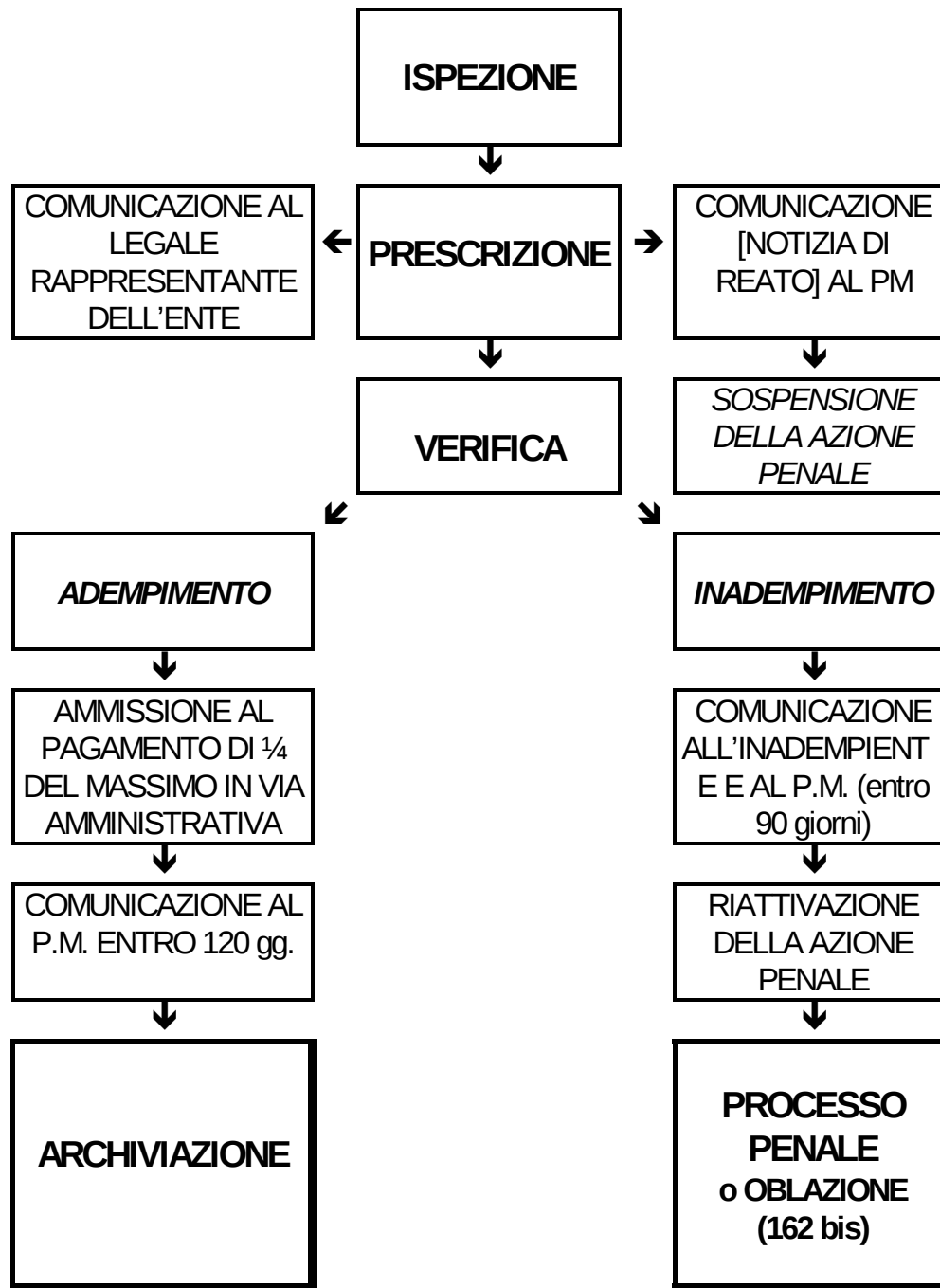
DISPOSIZIONE “INGIUSTA”

RICORSO GIURISDIZIONALE entro 60 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

L'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE



**L'Organo di Vigilanza
nella gestione della problematica del
fumo di tabacco nei luoghi di lavoro**



Il fumo di tabacco: un rischio per la salute e per la sicurezza dei lavoratori

- ◌ I noti rischi per la salute dei lavoratori connessi con l'esposizione a fumo di tabacco (attivo e passivo) rappresentano un problema che deve essere affrontato dal datore di lavoro conformemente alla normativa prevenzionistica vigente

Il fumo di tabacco: un rischio per la salute e per la sicurezza dei lavoratori

- ◉ I rischi occupazionali che debbono essere considerati attengono:
 - agli effetti del fumo passivo sulla salute dei lavoratori;
 - all'esaltazione del rischio infortunistico collegato con l'abitudine al fumo;
 - all'esaltazione degli effetti di taluni xenobiotici per via dell'interazione tra il fumo di sigaretta ed altre sostanze tossiche.

Il fumo di tabacco nei luoghi di lavoro come fattore di rischio

◉ I dati di letteratura

- Il fumo passivo come cancerogeno (A1 IARC)
- Il fumo passivo come (con)causa di patologie cronico-degenerative (bronchite cronica, malattie cardio e cerebrovascolari...)
- Il fumo passivo come con(causa) di infortuni
- Il fumo passivo come (con)causa di discomfort

Le norme sul divieto di fumo nei locali chiusi

- ◉ Art. 51 c.1 L. 16 gennaio 2003 n. 3: *“E’ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati”*.

Le precisazioni della Circolare 17.12.04 del Ministero della Salute

- Con l'entrata in vigore della L. 3/2003 (art. 51), la Circolare 17.12.04 del Ministero della Salute ha precisato che **il divieto di fumo vige in qualunque locale di lavoro chiuso**, ivi compresi gli ambienti ove siano presenti o possano accedere lavoratori.

Le precisazioni della Circolare 17.12.04 del Ministero della Salute

- Recita infatti la Circolare: “2. La normativa appena richiamata – e, in particolare, l’art. 51 della legge n. 3/2003 – persegue il fine primario della ‘tutela della salute dei non fumatori’, con l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni previste...”

...Le precisazioni della Circolare 17.12.04 del Ministero della Salute

- ... Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. **Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti** in quanto ‘utenti’ dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa”.

La tutela della salute dei lavoratori

- ◌ I principi costituzionali
- ◌ Le norme del codice civile
- ◌ La normativa prevenzionistica specifica

La costituzione

- ◌ L'articolo 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.
- ◌ La Costituzione riconosce (art. 41) piena libertà all'iniziativa privata che, però, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza.

Il codice civile

- Nell'art. 2087 del codice civile è contenuto un precetto generale di grande portata prevenzionistica: il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori in base alla particolarità del lavoro all'esperienza e alla tecnica.

La normativa prevenzionistica specifica

- I principi generali della normativa prevenzionistica (**D.Lgs. 81/08**) impongono al datore di lavoro l'obbligo di attivarsi per **tutelare e promuovere la salute* dei lavoratori** attraverso le misure preventive necessarie e concretamente attuabili.

•salute: completo stato di benessere fisico, mentale e sociale ...

L'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi

- ◉ L'art. 15 c.1 del D.Lgs.81/08 prescrive
 - ◉ l'obbligo per il datore di lavoro di valutare *tutti i rischi* per la salute e per la sicurezza dei lavoratori
 - ◉ e la adozione delle misure necessarie per il loro contenimento e l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

L'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi

- E cos'è l'esposizione a fumo passivo se non un fattore di rischio di discomfort e di patologie (neoplastiche e non neoplastiche) per i soggetti esposti?

La salubrità dell'aria dei luoghi di lavoro

- ◐ L'art. 63 c.1 del D.Lgs. 81/08 prevede che “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV”.

La salubrità dell'aria dei luoghi di lavoro

- L'allegato IV prevede che “Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, **essi dispongano di aria salubre** in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione”

La salubrità dell'aria dei luoghi di lavoro

- Il medesimo concetto è ribadito al capitolo 2 (aerazione), laddove viene indicato che “Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste” (2.1).

La protezione contro le sostanze pericolose e i cancerogeni

- Inoltre, in applicazione del capo I e II del titolo IX (sostanze pericolose e protezione da agenti cancerogeni e mutageni) **l'esposizione a sostanze cancerogene e, più in generale, a sostanze pericolose, deve essere evitata ogni volta che ciò sia possibile attraverso interventi tecnici e procedurali.**

La protezione contro le sostanze pericolose

- Recita infatti l'art. 224 del T.U. per la **protezione contro gli agenti chimici**:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure...”.

La protezione contro i cancerogeni

- Allo stesso modo, per la **protezione contro gli agenti cancerogeni**, nell'art. 235 del TU si afferma:
“1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, ...”.

La protezione contro i cancerogeni

- ◉ E nonostante non sia specificatamente previsto dal citato titolo IX, numerosi sono gli elementi che permettono di affermare che il fumo di tabacco (attivo e passivo) possa essere considerato un cancerogeno, e, tra questi:
 1. la classificazione IARC riportata nel volume 83/02, che include il fumo attivo e passivo tra i cancerogeni per l'uomo (gruppo 1);
 2. l'inclusione delle neoplasie polmonari derivanti da esposizione a fumo passivo tra le patologie "la cui origine lavorativa è di elevata probabilità", oggetto di segnalazione obbligatoria ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 1124/65, secondo quanto previsto dal D. 14.1.08 (voce I.6.44).

La protezione contro i cancerogeni

- ◐ Pertanto, al di là degli specifici contesti (che verranno esaminati in seguito) nei quali la normativa prevenzionistica impone esplicitamente il divieto di fumo, nell'ambito dell'obbligo più generale di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro, dopo avere valutato il rischio, **dovrà comunque imporre il divieto di fumo in qualunque locale chiuso ove siano presenti o possano accedere lavoratori.**

La protezione contro i cancerogeni

- E' altresì compito del datore di lavoro individuare le strategie più adatte per far applicare il divieto, incaricando dirigenti e preposti di vigilare sul rispetto delle disposizioni impartite.

La protezione contro i cancerogeni

- ◉ E, in effetti, soprattutto in relazione agli effetti cancerogeni del fumo passivo, effetti per i quali non è possibile indicare una valore soglia, il divieto di fumare rappresenta non solo lo strumento più sicuro e il meno costoso, ma anche il migliore mezzo per dimostrare di avere messo in atto tutte le misure per prevenire i rischi riconducibili alla inalazione del fumo di sigaretta.

La protezione contro i cancerogeni

- Ciononostante, il datore di lavoro potrà individuare se lo vorrà, se la tipologia del lavoro lo consente e nel rispetto della normativa vigente (DPCM 23.12.2003), spazi destinati ai fumatori.

La protezione contro i cancerogeni

- Poiché è innegabile il ruolo concausale del fumo nel fenomeno infortunistico e nell'incrementare il rischio di incendio (indipendentemente dalla tipologia di attività svolta), è comunque preferibile vietare il fumo in ogni ambiente di lavoro, riservando, se possibile, spazi dedicati in locali di riposo fruibili esclusivamente dai fumatori, allestiti nel rispetto della normativa vigente (DPCM 23.12.2003).

La protezione contro i cancerogeni

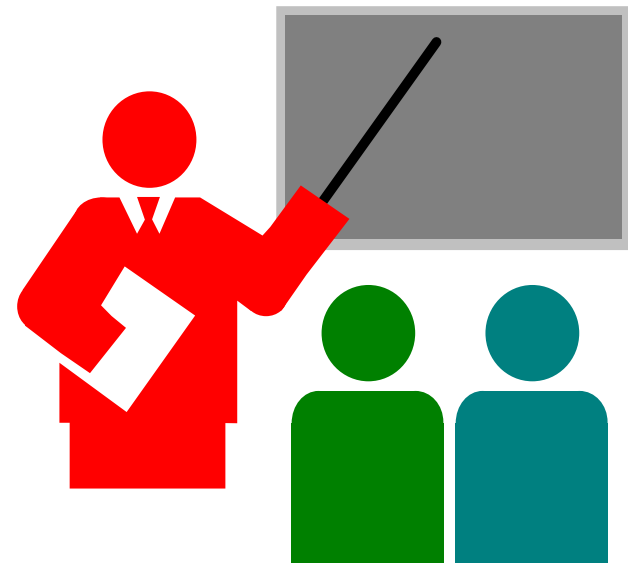
- ◐ La normativa prevenzionistica espressamente prevede il divieto di fumare:
 - ove s'impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti
 - nelle attività che comportino esposizione ad agenti biologici
 - nelle attività che comportino esposizione ad agenti cancerogeni (queste aree dovranno essere provviste di segnali "vietato fumare")
 -

La protezione contro i cancerogeni

- ◐ ... La normativa prevenzionistica espressamente prevede il divieto di fumare:
 - ...
 - nelle attività con esposizione ad amianto
 - nelle attività con esposizione a sostanze radioattive
 - nei locali di lavoro chiusi, nei refettori e nei locali di riposo dei cantieri.

La protezione contro i cancerogeni

- Una interessante previsione del TU 81/08 è, nell'ambito della formazione dei lavoratori esposti ad **agenti cancerogeni**, l'obbligo del datore di lavoro di fornire informazioni ed istruzioni sugli "agenti cancerogeni o mutageni ...i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare" (art. 239, c.1, lett.a).



La protezione contro i cancerogeni

- Allo stesso modo, la previsione dell'art. 257 c.1 lett. b, individua l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori **esposti ad amianto** sull'osservanza di specifiche norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare.



Il tema dei lavoratori addetti alle zone fumatori

- ◉ I lavoratori addetti alle zone fumatori dei locali pubblici (bar, ristoranti, ecc.) **devono essere considerati esposti a cancerogeni e ad agenti chimici pericolosi.**
- ◉ Pertanto il datore di lavoro dovrà attuare tutte le misure previste dal titolo IX del D.Lgs. 81/08.

Lavoratori addetti alle zone fumatori

- Tali attività debbono essere inibite ai minori e alle donne in gravidanza.
- Gli ambienti dovranno possedere le caratteristiche previste dal DPCM 23.12.03.

Ruolo del medico competente

- Al di là dello specifico ruolo attribuito al medico competente nei casi previsti dalla legge, il D.Lgs. 81/08 individua nel medico competente aziendale una delle figure più importanti per affrontare il problema del fumo di sigaretta, sia attivo che passivo nella collaborazione col datore di lavoro alla attuazione e valorizzazione di programmi di promozione della salute (art. 25, c.1 lett.a).

Provvedimenti sanzionatori

- ◌ Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia per questo introdotto delle direttive volte al divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi può essere contestata la violazione:
 - ◌ dell'art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi)
 - ◌ e/o dell'art. 236 del D.Lgs. 81/08 (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni)
 - ◌ e 235 del D.Lgs. 81/08 (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);

Provvedimenti sanzionatori

- ◉ al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell'art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08;
- ◉ al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08;
- ◉ al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08;

Provvedimenti sanzionatori

- al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08;
- al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08;

Provvedimenti sanzionatori

- ◐ Inoltre, ulteriori sanzioni sono previste per la violazione delle norme speciali alle quali si è fatto riferimento, ovvero:
 - al datore di lavoro o al dirigente che non abbia provveduto i locali ove vi sia esposizione ad agenti cancerogeni di segnali riportanti il divieto di fumo o che non abbia previsto il divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08;
 - al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08.

L'Organo di Vigilanza nella gestione della problematica del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro

Angelo Sacco
Dirigente Medico del Lavoro
Azienda USL Roma D
angelo.sacco@alice.it